

**Accordo tecnico di cooperazione militare
congiunta tra
il Ministero della Difesa della Repubblica
Italiana
e
il Ministero della Difesa del Governo di
Accordo Nazionale**

Dicembre 2020

Accordo tecnico di cooperazione militare congiunta tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa del Governo di Accordo Nazionale per l'istituzione di una commissione congiunta per la cooperazione militare

Preambolo

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa del Governo di Accordo Nazionale (di seguito denominati “la Parte” o “le Parti) dichiarano la loro osservanza degli obiettivi e dei principi delle Nazioni Unite e tengono in considerazione: il Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione stipulato a Bengasi il 30 agosto 2008; la Dichiarazione di Tripoli del 21 gennaio 2012; le note e gli incontri congiunti tenuti e stipulati dalle Parti; il Memorandum d’Intesa tra il Ministro della Difesa libico e il Ministro della Difesa italiano del 28 maggio 2012 a Roma; il Memorandum d’Intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere, firmato a Roma il 2 febbraio 2017; l’art. 6 del summenzionato Memorandum d’Intesa del 2012 in merito all’istituzione di una commissione congiunta per la cooperazione militare pianificata di difesa.

Ciò premesso si conviene quanto segue.

Articolo 1 Scopo

Istituire una commissione congiunta di cooperazione tra le Parti con l'obiettivo di porre e determinare le basi di una cooperazione bilaterale congiunta ed efficace nei vari settori della Difesa (qui di seguito denominata “Commissione Congiunta Suprema”). Dalla commissione congiunta di cooperazione discenderà un comitato tecnico misto composto da rappresentanti delle Forze Armate e delle diverse articolazioni di queste ultime (qui di seguito denominato “Comitato Misto di Cooperazione”).

Articolo 2 Commissione Congiunta Suprema

La Commissione Congiunta Suprema sarà costituita da:

- Ministro della Difesa o un suo rappresentante;
- Capo di Stato Maggiore della Difesa o un suo rappresentante;
- Capo del Comitato Misto di Cooperazione.

Le delegazioni potranno comprendere altri membri ritenuti necessari sulla base degli argomenti in agenda.

Articolo 3 Comitato Misto di Cooperazione

Il Comitato Misto di Cooperazione sarà costituito da:

- capo delegazione (grado non superiore a Generale di Divisione);
- rappresentante del Ministero della Difesa (grado non superiore al capo delegazione);
- rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa (grado non superiore al capo delegazione);
- rappresentante dell’Esercito (grado non superiore al capo delegazione);
- rappresentante della Marina Militare (grado non superiore al capo delegazione);
- rappresentante dell’Aeronautica Militare (grado non superiore al capo delegazione);
- rappresentante dell’Arma dei Carabinieri (solo per l’Italia, con grado non superiore al capo delegazione);

- rappresentante dello Stato Maggiore della Guardia di Frontiera (solo per la Libia, con grado non superiore al capo delegazione);
- rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa Aerea (solo per la Libia, con grado non superiore al capo delegazione);
- rispettivo consulente legale in qualità di relatore;
- esperti di settore (*Subject matter expert*) e coloro la cui presenza è ritenuta necessaria sulla base degli argomenti in agenda.

Articolo 4 Agenda dei lavori

- La Commissione Congiunta per la Difesa si riunirà una volta l'anno (quarto trimestre), preferibilmente a rotazione tra le sedi dei Ministeri dei due Paesi partecipanti.
- Il Comitato Militare Misto si riunirà almeno due volte l'anno: la prima volta nel primo trimestre allo scopo di definire la prima bozza del piano di cooperazione bilaterale dell'anno successivo; la seconda riunione si terrà nel quarto trimestre prima della riunione della Commissione Congiunta, al fine di presentare alla Commissione Congiunta lo status del piano di cooperazione in corso e il piano di cooperazione successivo ultimato, affinché sia approvato dai Capi delegazione della Commissione Congiunta. La lingua ufficiale durante le riunioni sarà preferibilmente l'inglese (da concordare prima delle riunioni).
- L'agenda dei lavori e la costituzione delle delegazioni dovranno essere concordate dai Partecipanti almeno 15 giorni prima delle riunioni. Il Paese ospitante sarà responsabile del coordinamento per la definizione degli argomenti da inserire in agenda. I capi delegazione della Commissione Congiunta (Ministro della Difesa o un suo rappresentante) e i capi del Comitato Misto di Cooperazione del Paese ospitante assumeranno il ruolo di *chairman* della riunione.

Articolo 5 Competenza del Comitato Misto di Cooperazione su mandato della Commissione Congiunta

1. Identificare le linee guida generali per lo sviluppo della cooperazione bilaterale.
2. Prioritarizzare i requisiti della cooperazione nei settori indicati negli articoli 2, 3 e 4 del Memorandum d'Intesa di cui al preambolo.
3. Incoraggiare lo scambio di vedute e di opinioni sugli argomenti di comune interesse e promuovere la reciproca condivisione.
4. Predisporre un piano comune di cooperazione da sottoporre all'approvazione della Commissione Congiunta (Ministri della Difesa).
5. Il *Chairman* del Comitato Misto di Cooperazione sottopone il piano di cooperazione elaborato dalle Parti alla discussione e all'approvazione della Commissione Congiunta.

Articolo 6 Regolamenti vincolanti

La Commissione Congiunta e il Comitato Misto si atterranno alle disposizioni del Memorandum d'Intesa del 2012 per promuovere, attuare, gestire e monitorare le attività di cooperazione e per affrontare e risolvere qualsiasi problematica che possa verificarsi.

Articolo 7

Processo decisionale

Le decisioni e i regolamenti disciplinanti l'attività del presente Accordo saranno adottati su base consensuale.

Articolo 8

Ambiti di cooperazione

- Favorire iniziative di cooperazione militare congiunta.
- Fornire addestramento, informazioni tecniche, supporto, sviluppo e manutenzione, oltre a consulenze e scambi di visite tra i Partecipanti.
- Addestramento, formazione militare e scambio di esperienze nel campo dell'immigrazione illegale, della sicurezza delle frontiere terrestri, marittime e aeree, delle operazioni antidroga, del contrabbando, delle operazioni di smaltimento delle munizioni e delle mine e delle operazioni di soccorso in caso di disastri naturali ed emergenze sanitarie.
- Partecipazione a esercitazioni militari e manovre congiunte, svolgimento di esercitazioni di breve durata ed effettuazione di visite presso aeroporti e porti per fornire supporto.
- Cooperazione nel settore della sicurezza cibernetica, in particolare nel campo della formazione e dell'addestramento.
- Cooperazione nella strutturazione e organizzazione delle istituzioni militari e di sicurezza e i loro regimi giuridici, nella costruzione e allestimento delle unità militari e di sicurezza, nella gestione e addestramento del personale.
- Cooperazione nel campo della medicina militare attraverso l'abilitazione del personale medico e paramedico e la fornitura di dispositivi e attrezzature.
- Scambio di consulenti e di personale ai fini dello sviluppo professionale.
- Scambio di informazioni ed esperienze nei campi della sicurezza militare e della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 9

Modalità e meccanismi di cooperazione

Sulla base delle disposizioni del presente accordo, i Partecipanti possono cooperare secondo quanto segue:

1. incontri e scambi di visite tra le istituzioni competenti della Difesa a vari livelli;
2. comunicazioni tra le istituzioni di sicurezza e militari dei Partecipanti;
3. organizzazione di colloqui, consulenze e riunioni congiunte e partecipazione a corsi, seminari e convegni presso le organizzazioni civili e militari.

Articolo 10

Verbali e resoconti

È preferibile che i verbali delle riunioni siano redatti in inglese (da concordare prima degli incontri) e firmati dai capi delegazione. La Parte ospitante sarà responsabile della redazione, traduzione (laddove richiesto) e distribuzione dei verbali, preferibilmente alla conclusione delle riunioni. Il verbale di riunione includerà le questioni che sono state discusse e le decisioni prese. I verbali saranno redatti in lingua inglese e nella lingua nazionale delle Parti a seconda della necessità e saranno firmati in originale. Tutte le versioni saranno egualmente valide. In caso di discordanza di interpretazione, prevarrà la versione inglese. I verbali di riunione saranno conservati dai Partecipanti e trattati secondo le dovute misure di sicurezza. I verbali non possono essere divulgati ad altre organizzazioni o a Paesi terzi, salvo diverso accordo tra i Partecipanti. Una volta firmati, i verbali potranno essere modificati di reciproco accordo tra i Partecipanti.

Articolo 11 **Aspetti Finanziari**

- La Parte Ospitante (*Host Party*) si farà carico delle spese per l'organizzazione delle riunioni (compresi i servizi di traduzione e interpretariato), il trasporto domestico, il vitto e l'alloggio connesse al programma ufficiale concordato, per un massimo di 10 persone.
- Le spese di viaggio saranno a carico della Parte Ospitata (*Guest Party*).
- Tutte le attività che saranno condotte ai sensi del presente Accordo Tecnico Militare saranno subordinate alla disponibilità di fondi dei Partecipanti.

Articolo 12 **Efficacia e validità**

- Il presente Accordo Tecnico Militare acquisisce efficacia dalla data della sua firma e resterà valida a meno che non sia notificata a una delle Parti la sua intenzione di recedervi secondo le consuete procedure.
- Entrambe le Parti hanno il diritto di proporre, in qualsiasi momento, qualunque modifica o revisione in forma scritta e con consenso reciproco. Essa acquisirà efficacia un mese dopo la ricezione della citata notifica dalla controparte.
- La durata e la validità del presente Accordo Tecnico Militare non influiranno sui programmi e sulle attività già in corso salvo diverso accordo tra le Parti.
- Il presente Accordo Tecnico Militare sostituirà l'Accordo Tecnico Militare firmato a Roma il 15 aprile 2013 tra i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa italiana e lo Stato Maggiore della Difesa Aerea libica.

Articolo 13 **Firma**

Redatto e firmato a Roma il 4 dicembre 2020 in due originali, entrambi in lingua araba, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di traduzione, si farà riferimento al testo in lingua inglese.

Per il Ministero della Difesa della Repubblica
Italiana

Per il Ministero della Difesa del Governo di
Accordo Nazionale libico

Sig. Lorenzo Guerini
Ministro della Difesa

Sig. Salahedin Namroush
Ministro della Difesa